

STATUTO DELLA
"Tyche Bank S.p.A."
con sede in Bologna

Titolo I

Costituzione, denominazione, sede, durata e scopo

Art. 1 - Denominazione

1. È costituita una Società per azioni con la denominazione:
"Tyche Bank S.p.A." (di seguito la **"Banca"**).
2. La Banca può utilizzare anche il nome "Tyche Bank" o "Tyche".

Art. 2 - Sede

1. La Banca ha la sua sede sociale e la Direzione Generale a Bologna.
2. Nell'osservanza delle vigenti disposizioni, la Banca, con decisione del Consiglio di Amministrazione, può istituire, ovvero sopprimere, sedi amministrative e operative, filiali, succursali, agenzie e uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Art. 3 - Durata

1. La durata della Banca è fissata al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, anche più di una volta, o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

Art. 4 - Oggetto sociale

1. La Banca ha per oggetto la raccolta del risparmio fra il pubblico e l'esercizio del credito in tutte le forme consentite dalle disposizioni di Legge.
A tal fine, la Banca potrà compiere tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari nonché ogni altra operazione funzionale, correlata, strumentale e comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale. La Banca può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative; con le autorizzazioni previste può svolgere l'attività di negoziazione di valori mobiliari per conto terzi. Nell'esercizio dell'attività in cambi e nell'utilizzo di contratti a termine e di altri prodotti derivati la Banca mantiene la propria posizione netta complessiva entro i limiti fissati dalle competenti Autorità. La Banca può assumere partecipazioni conformemente alle disposizioni tempo per tempo vigenti.
2. La Banca ha, tra l'altro, lo scopo sociale di favorire e contribuire a sviluppare nel territorio nel quale opera le attività agricole, della pesca, artigianali, industriali, commerciali, turistiche e di servizi alle aziende e alle persone, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.

Art. 5 - Definizioni

1. In aggiunta ai termini altrove definiti nel presente Statuto, i seguenti termini ed espressioni avranno il significato loro di seguito attribuito:

"Amministratore Delegato" indica l'amministratore delegato, tempo per tempo nominato, della Banca.

"Assemblea dei Soci": indica l'assemblea dei soci della Banca.

"Autorità": indica qualsiasi autorità competente, ente amministrativo e/o pubblico, agenzia, italiana, sovranazionale o di altre giurisdizioni, giudiziaria (inclusi arbitri o collegi arbitrali), legislativa, tributaria, di vigilanza, regolamentare o amministrativa, ivi comprese la Banca d'Italia, la Banca Centrale Europea e l'Assessorato Regionale dell'Economia della Regione Siciliana.

"Collegio Sindacale": indica il collegio sindacale della Banca.

"Controllo", "Controllare", "Controllata" e "Controllante": hanno il significato attribuito a essi dall'articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile e include il controllo diretto e indiretto.

"Consiglio di Amministrazione": indica il consiglio di amministrazione della Banca.

"Direttore Generale" indica il soggetto tempo per tempo nominato come direttore generale dalla Banca.

"Direzione Generale" indica la direzione generale della Banca.

"Esperto Indipendente": indica il terzo indipendente individuato tra le c.d. "big four", una banca d'affari, nazionale o internazionale, un professore universitario di ruolo in materia di valutazione di imprese o un partner di una associazione professionale dotato di adeguata professionalità e competenza.

"Giorno Lavorativo": indica ciascun giorno di calendario, ad eccezione dei sabati, delle domeniche e degli altri giorni nei quali gli istituti di credito non sono di regola aperti a Bologna e Messina per l'esercizio della loro normale attività.

"Legge": indica tutte le norme primarie e secondarie, sovranazionali, nazionali e locali, ivi inclusi regolamenti e provvedimenti attuativi. Il riferimento a una determinata legge o norma deve ritenersi fatto anche a ogni altra successiva norma che integri, modifichi o sostituisca la prima.

"Presidente" indica il presidente, tempo per tempo nominato, del Consiglio di Amministrazione.

"Soci": indica complessivamente i soci della Banca.

"Socio di Maggioranza": indica il Socio che detenga, direttamente o indirettamente, la maggioranza delle azioni ordinarie della Banca.

"Soci di Minoranza": indica tutti i Soci diversi dal Socio di Maggioranza.

"Statuto" indica il presente statuto sociale.

"Vice Presidente" indica il vice presidente, tempo per tempo nominato, del Consiglio di Amministrazione.

Titolo II

Capitale sociale, soci ed azioni

Art. 6 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 30.000.000 (trentamilion) rappresentato da n. 20.381 (ventimilatrecentoottantuno) azioni prive di indicazione del valore nominale.

2. In ogni caso di aumento del capitale sociale è riservato il diritto di opzione ai Soci, salva diversa deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

3. Le azioni ordinarie sono nominative. E' esclusa l'emissione di certificati azionari.

In caso di aumento di capitale potranno essere emesse, nel rispetto delle previsioni di Legge, azioni fornite di diritti diversi da quelli attribuiti alle azioni ordinarie.

4. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari sono esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile; ove questi non sia nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Banca a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

5. L'acquisto e la sottoscrizione di azioni della Banca sono soggetti alle norme del Titolo II, Capo III del D.Lgs. 1/9/1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni (il "TUB").

Art. 7 - Azioni Diritto di Prelazione e regole di circolazione delle azioni

1. Le azioni sono indivisibili.

2. Il trasferimento delle azioni per atto tra vivi, a titolo oneroso o gratuito è subordinato - ad eccezione del trasferimento in favore del coniuge, di consanguinei entro il secondo grado e affini entro il primo - alla preventiva offerta delle stesse agli altri soci cui spetta il diritto di prelazione pro quota anche sulle azioni non opzionate.

3. Il Socio che intenda trasferire, in tutto o in parte, la propria partecipazione al capitale sociale della Banca (il "**Socio Offerente**" e la "**Partecipazione da Trasferire**"), ne darà comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante invio di una comunicazione a mezzo posta elettronica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento ("**Comunicazione di Vendita**"). La Comunicazione di Vendita dovrà contenere: (i) la proposta di trasferimento, (ii) il nome e il cognome oppure, se si tratta di persona giuridica, la denominazione o la ragione sociale del potenziale trasferitario (il "**Potenziale Acquirente**"), nonché i dati identificativi dello stesso, (iii) la Partecipazione da Trasferire, (iv) il corrispettivo per la Partecipazione da Trasferire (che, ove questo non fosse in denaro, dovrà necessariamente indicare anche la valorizzazione monetaria certificata da un Esperto Indipendente) e le modalità di pagamento, (v) le e-

ventuali garanzie offerte in presenza di una dilazione di pagamento, (vi) la data prevista per il trasferimento (in linea con i termini di cui infra), (vii) l'invito, rivolto ai Soci diversi dal Socio Offerente ad esercitare il Diritto di Prelazione (come di seguito definito) entro il Termine di Esercizio del Diritto di Prelazione (come di seguito definito), nonché (viii) ulteriori condizioni, termini e garanzie previsti nell'ambito del trasferimento.

4. Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Vendita, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne darà comunicazione ai Soci diversi dal Socio Offerente mediante invio di una comunicazione a mezzo posta elettronica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In seguito al ricevimento della Comunicazione di Vendita, come inviata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, i Soci diversi dal Socio Offerente avranno il diritto, ma non l'obbligo, (il **"Diritto di Prelazione"**) di acquistare dal Socio Offerente tutta, e non solo parte, della Partecipazione da Trasferire allo stesso corrispettivo e condizioni indicati nella Comunicazione di Vendita; resta inteso che, qualora il Diritto di Prelazione fosse esercitato solo per parte della Partecipazione da Trasferire, l'esercizio di tale diritto non avrà alcun effetto. Resta altresì inteso che in ipotesi di trasferimento della Partecipazione da Trasferire a titolo gratuito il corrispettivo pagato dal Socio al Socio Offerente dovrà essere almeno pari al prezzo di recesso determinato secondo i criteri di cui all'articolo 2437-ter, comma 2, del codice civile.

5. Qualora un Socio intenda esercitare il Diritto di Prelazione dovrà darne comunicazione scritta a mezzo posta elettronica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Socio Offerente (la **"Comunicazione di Esercizio"**) entro 15 (quindici) Giorni dal ricevimento della comunicazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, riguardante la Comunicazione di Vendita, di cui al paragrafo che precede (il **"Termine di Esercizio del Diritto di Prelazione"**).

6. In caso di mancato esercizio del Diritto di Prelazione entro il Termine di Esercizio del Diritto di Prelazione, il Diritto di Prelazione dei Soci che non l'abbiano esercitato si accresce automaticamente e in proporzione al numero di azioni da ciascuno di essi già possedute a favore di quei Soci, che, viceversa, intendono valersene e non vi abbiano preventivamente ed espressamente rinunciato all'atto dell'esercizio del Diritto di Prelazione loro spettante. Qualora non sia stato esercitato il Diritto di Prelazione sulla Partecipazione da Trasferire, il Diritto di Prelazione si intende rinunciato da tutti i Soci per la totalità della Partecipazione da Trasferire e il Socio Offerente potrà vendere la Partecipazione da Trasferire indicata nella Comunicazione di Vendita al Potenziale Acquirente, ma dovrà farlo nel termine

di 30(trenta) Giorni dalla data in cui è scaduto il Termine di Esercizio del Diritto di Prelazione e ai medesimi termini e condizioni originariamente indicati nella Comunicazione di Vendita. Trascorso il predetto termine di 30(trenta) Giorni senza che sia intervenuto il trasferimento, il Socio Offerente, ove intenda trasferire, dovrà nuovamente attivare, mutatis mutandis, la procedura sopra descritta.

7. I termini indicati al paragrafo che precede saranno prorogati nel caso in cui siano richieste autorizzazioni o nulla osta da parte delle competenti Autorità. In tali casi, il trasferimento avverrà entro il 10°(decimo) Giorno successivo alla data di rilascio di eventuali provvedimenti di autorizzazione o nulla osta da parte delle competenti Autorità, o nel diverso termine eventualmente richiesto dalle medesime Autorità.

8. La procedura sopra delineata verrà seguita anche in caso di cessione dei diritti di opzione in sede di aumento di capitale.

9. In caso di morte di un Socio subentrano di diritto i suoi eredi o legatari. Nel caso di subentro di più eredi o legatari nelle azioni del defunto, costoro nominano un rappresentante comune e si applicano gli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

Art. 8 - Diritto di Co-vendita

1. In tutti i casi in cui il Socio Maggioranza intenda accettare un'offerta di acquisto presentata da uno o più soggetti terzi (la "**Parte Offerente**") avente ad oggetto l'acquisto di una partecipazione nella Banca tale per cui, all'esito del trasferimento, si determini un mutamento di "**controllo**" nella Banca (la "**Partecipazione Rilevante**"), troveranno invece applicazione le disposizioni che seguono.

2. Il Socio di Maggioranza dovrà inviare - almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi prima del trasferimento alla Parte Offerente e quale condizione di validità ed efficacia del trasferimento medesimo - mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento anticipata tramite posta elettronica ordinaria agli altri Soci (i "**Soci Co-Venditori**") una comunicazione volta a consentire loro di esercitare il proprio diritto di co-vendita nei termini di seguito indicati (l' "**Offerta di Co-Vendita**").

3. L'Offerta di Co-Vendita dovrà contenere le seguenti informazioni:

l'identità della Parte Offerente;

il prezzo concordato con la Parte Offerente per il trasferimento della Partecipazione Rilevante;

l'indicazione della disponibilità della Parte Offerente a rendersi acquirente delle azioni di titolarità dei Soci Co-Venditori;

la data e il luogo in cui è previsto il perfezionamento del trasferimento.

4. I Soci Co-Venditori interessati a esercitare il diritto di co-vendita dovranno far pervenire al Socio di Maggioranza la propria dichiarazione di esercizio del diritto di co-vendita, a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento anticipata tramite posta elettronica ordinaria, da inviarsi non oltre il termine di 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'Offerta di Co-Vendita (il **"Termine per l'Esercizio della Co-Vendita"**).

5. Ai Soci Co-Venditori che abbiano esercitato il diritto di co-vendita nei termini sopra indicati spetterà il diritto di co-vendere la propria partecipazione unitamente al Socio di Maggioranza nella proporzione indicata al successivo comma 6.

6. I Soci Co-Venditori e il Socio di Maggioranza (congiuntamente, i **"Venditori"**) avranno il diritto di vendere una porzione delle rispettive partecipazioni (le **"Partecipazioni Oggetto di Co-Vendita"**) pari al rapporto in percentuale tra la Partecipazione Rilevante e la complessiva partecipazione detenuta dal Socio di Maggioranza (la **"Percentuale di Co-Vendita"**).

7. Le Partecipazioni Oggetto di Co-Vendita dovranno essere trasferite - agli stessi termini e condizioni indicati nell'Offerta di Co-Vendita, con esclusione di eventuali dichiarazioni e garanzie diverse dalle dichiarazioni e garanzie legali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: piena titolarità delle azioni, libera disponibilità delle stesse e assenza di gravami sulle medesime), obblighi di indennizzo e previsioni in materia di escrow, con contestuale sottoscrizione del/i relativo/i contratto/i - dai Venditori alla Parte Offrente entro il termine di 15 (quindici) Giorni Lavorativi successivi al decorso del Termine per l'Esercizio della Co-Vendita.

8. I termini indicati al precedente comma 7 saranno prorogati nel caso in cui siano richieste autorizzazioni o nulla osta da parte delle competenti Autorità. In tali casi, il trasferimento avverrà non oltre il 15° (quindicesimo) Giorno Lavorativo successivo alla data di rilascio di eventuali provvedimenti di autorizzazione o nulla osta da parte delle competenti Autorità, o nel diverso termine eventualmente richiesto dalle medesime.

9. In difetto di trasferimento nei termini sopra indicati, il trasferimento delle Partecipazioni Oggetto di Co-Vendita non avrà efficacia nei confronti della Banca.

10. Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 9 (Diritto di Trascinamento), resta espressamente inteso e convenuto che le disposizioni di cui al presente Articolo 8 non trovano applicazione nell'ipotesi in cui il titolo dell'alienazione sia costituito da una donazione o da altro atto a titolo gratuito o trasferimenti in favore del coniuge, di consanguinei entro il secondo grado, affini entro il primo e so-

cietà Controllate.

Art. 9 - Diritto di Trascinamento

1. Qualora il Socio di Maggioranza riceva un'offerta da una Parte Offerente - come tale termine è identificato e definito nel precedente Articolo 8 - avente ad oggetto l'acquisto, da parte della Parte Offerente medesima, di una partecipazione rappresentativa dell'intero capitale sociale della Banca (la "**Partecipazione Totalitaria**"), per un corrispettivo almeno pari al prezzo di recesso determinato secondo i criteri di cui all'articolo 2437-ter, comma 2, del codice civile (come certificato da un Esperto Indipendente) con pagamento dell'intero corrispettivo in denaro, in tal caso non si applicheranno le disposizioni di cui al precedente Articolo 7 (Azioni e Diritto di Prelazione).

2. Al ricorrere dell'ipotesi di cui al precedente comma 1, il Socio di Maggioranza potrà - prima del trasferimento e quale condizione di validità ed efficacia del medesimo - comunicare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai Soci di Minoranza e al Presidente la propria intenzione di avvalersi nei confronti dei Soci di Minoranza del diritto di trascinamento e dunque del diritto di obbligare detti Soci di Minoranza a trasferire alla Parte Offerente l'intera partecipazione di cui sono titolari (la "**Partecipazione Oggetto di Trascinamento**"), unitamente al - e agli stessi termini e condizioni e con le stesse modalità del - trasferimento alla Parte Offerente di tutta, e non meno di tutta, la partecipazione del Socio di Maggioranza (la "**Comunicazione di Trascinamento**").

3. La Comunicazione di Trascinamento dovrà identificare la Parte Offerente e contenere in allegato il testo del contratto avente ad oggetto il trasferimento della Partecipazione Totalitaria, ivi compresi i relativi allegati e una scheda riassuntiva di tutte le condizioni del trasferimento, fra le quali, in particolare, il corrispettivo e le modalità di pagamento, che dovrà essere in denaro.

4. Quale condizione di validità e di efficacia della Comunicazione di Trascinamento il contratto avente ad oggetto il trasferimento della Partecipazione Totalitaria alla Parte Offerente dovrà prevedere che: (a) i Soci di Minoranza non rilascino alla Parte Offerente alcuna dichiarazione e garanzia diversa da quelle relative alla titolarità della Partecipazione Oggetto di Trascinamento e all'esistenza dei poteri necessari ai fini del trasferimento della partecipazione di propria titolarità; e (b) i Soci di Minoranza non possano essere ritenuti responsabili dell'eventuale inadempimento delle obbligazioni previste dal predetto contratto da parte del Socio di Maggioranza.

5. Al ricevimento della Comunicazione di Trascinamento, i Soci di Minoranza saranno obbligati a trasferire tutta la Partecipazione Oggetto di Trascinamento unitamente al - e agli

stessi termini e condizioni (salvo quanto precisato al comma 4 che precede) e con le stesse modalità previste per il - Socio di Maggioranza.

6. La Partecipazione di Maggioranza dovrà essere trasferita alla Parte Offerente, con contestuale sottoscrizione del/i relativo/i contratto/i, nel Giorno Lavorativo, luogo e orario che sarà comunicato dal Socio di Maggioranza ai Soci di Minoranza, fermo restando che tale trasferimento dovrà in ogni caso avvenire entro 3 (tre) mesi dall'invio da parte del Socio di Maggioranza al Presidente e ai Soci di Minoranza della Comunicazione di Trascinamento.

7. Il suddetto termine sarà prorogato nel caso in cui siano necessarie autorizzazioni o nulla osta da parte delle competenti Autorità. In tal caso, il trasferimento avverrà il 30 (trentesimo) Giorno Lavorativo successivo alla data di rilascio di eventuali provvedimenti di autorizzazione o nulla osta da parte delle competenti Autorità.

8. In ipotesi di esercizio da parte del Socio di Maggioranza del diritto di trascinamento disciplinato dal presente Articolo 9 non troveranno applicazione le disposizioni di cui all'Articolo 8 (Diritto di Co-vendita).

Art.10 - Obbligazioni convertibili

1. La Banca può emettere, a norma di Legge e nel rispetto della normativa di settore, obbligazioni nominative convertibili; compete all'Assemblea dei Soci determinarne la forma, le condizioni e le modalità di emissione, il collocamento e l'ammortamento.

2. I Soci potranno effettuare finanziamenti alla Banca, fruttiferi e infruttiferi, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 11 - Rapporti sociali e recesso

1. Il domicilio dei soci e l'indirizzo di posta elettronica, per tutti i rapporti con la società, si intendono a tutti gli effetti quelli risultanti dal libro soci ove vengono riportati a seguito di dichiarazione resa dal socio.

E' onere del socio comunicare per iscritto alla società successive variazioni del domicilio e dell'indirizzo di posta elettronica

2. I Soci hanno facoltà di esercitare il diritto di recesso unicamente nei casi e con le modalità previste dalla Legge.

I Soci che intendono esercitare tale diritto dovranno darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Banca e indicare le generalità del Socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento di recesso, il numero e la categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

3. Non possono far parte della compagine sociale della Banca gli interdetti, gli inabilitati, i soggetti sottoposti a liquidazione giudiziale che non abbiano ottenuto sentenza di riabilitazione e coloro che hanno riportato condanne che comportino interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

4. Per ogni controversia concernente i rapporti sociali è attribuita competenza esclusiva all'autorità giudiziaria di Bologna.

Titolo III

Organi Sociali

Art. 12 - Modello di Amministrazione

1. La Banca adotta il modello di amministrazione e controllo cosiddetto "tradizionale".

2. Sono organi della Banca:

- a. L'Assemblea dei Soci;
- b. Il Consiglio di Amministrazione;
- c. Il Collegio Sindacale;
- d. La Direzione Generale.

Titolo IV

Diritto di voto all'Assemblea dei Soci

Art. 13 - Diritto di voto

1. Ogni azione ordinaria della Banca attribuisce il diritto a un voto.

Art. 14 - Intervento in Assemblea

1. Hanno diritto di intervenire in Assemblea dei Soci i titolari di azioni aventi diritto di voto i quali, almeno 2 (due) Giorni Lavorativi prima di quello fissato per l'Assemblea dei Soci, risultano già iscritti al libro Soci.

2. Coloro che hanno il diritto di partecipare all'Assemblea dei Soci possono, ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile, farsi rappresentare da terzi, anche non Soci, nel rispetto delle disposizioni vigenti, mediante semplice delega scritta; il delegato, sia Socio che non socio, non potrà essere intestatario di più di 5 (cinque) deleghe. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per l'eventuale seconda convocazione.

3. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Banca, né alle società da essa Controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste; non deve altresì sussistere alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla Legge.

Art. 15 - Assemblee

1. Le Assemblee dei Soci sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea dei Soci, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge e al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

2. Le Assemblee dei Soci sono convocate dal Consiglio di Am-

ministrazione nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, che sarà indicato nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di assemblea tenuta unicamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del successivo comma 11.

3. L'Assemblea dei Soci viene convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga necessario od opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da tanti Soci che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale. In tal caso, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i Soci richiedenti, con firme autenticate nei modi di Legge e la convocazione da parte del Consiglio di Amministrazione deve essere effettuata nei 30 (trenta) giorni successivi. Il medesimo obbligo di convocazione fa carico al Consiglio di Amministrazione in caso di richiesta da parte del Collegio Sindacale purché venga formalizzata per iscritto e indichi in modo puntuale le materie da trattare.

4. Le convocazioni delle Assemblee dei Soci sono fatte mediante pubblicazione dell'avviso, almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi prima, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o su un giornale quotidiano regionale o nazionale. L'avviso deve contenere l'indicazione del Giorno Lavorativo, dell'ora e del luogo dell'adunanza (salvo che si tratti di assemblea tenuta unicamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del successivo comma 11), nonché l'ordine del giorno in discussione. Il suddetto termine è esteso 21 (ventuno) Giorni Lavorativi nel caso in cui l'Assemblea dei Soci sia chiamata a deliberare in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione con il metodo del voto di lista.

In alternativa alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione può disporre l'invio ai Soci del medesimo avviso con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, nel medesimo termine di cui al paragrafo che precede.

5. Nello stesso avviso possono essere fissate altre date per la seconda convocazione e le convocazioni successive, qualora la prima e la seconda non risultassero validamente costituite.

6. Le Assemblee dei Soci in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data indicata nell'avviso per l'Assemblea dei Soci di prima convocazione.

7. Sono tuttavia valide le Assemblee dei Soci, anche non convocate nei termini sopra previsti, se sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica e dei sindaci effettivi. In tale caso, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

8. L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare sugli oggetti attribuiti dalla Legge e dallo Statuto alla sua competenza.

9. L'Assemblea straordinaria dei Soci è convocata in tutti i casi previsti dalla Legge o dal presente Statuto.

10. L'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi, anche esclusivamente ai sensi del successivo comma 11, con gli intervenuti in più luoghi che siano audio e video collegati fra loro, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il segretario e/o il notaio, e a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci e, in particolare a condizione che:

a. sia consentito al Presidente dell'Assemblea dei Soci di svolgere il proprio mandato, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea, nonché di ricevere e visionare i documenti.

11. Se previsto nell'avviso di convocazione e con le modalità ivi indicate ai fini dell'intervento e della partecipazione, l'Assemblea potrà tenersi anche unicamente con mezzi di telecomunicazione senza indicazione del luogo di convocazione, ai sensi di Legge e in conformità alla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

12. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante ovvero, se il Presidente e il soggetto verbalizzante non si trovano nel medesimo luogo, l'Assemblea dei Soci si considera tenuta nel luogo dove si trova quest'ultimo.

Art. 16 - Svolgimento dell'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza anche di quest'ultimo dall'amministratore presente più anziano di età.

2. Spetta al presidente dell'Assemblea dei Soci di accertare la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea dei Soci medesima, verificando il diritto di intervento alla stessa, nonché di dirigere e regolare la discussione, stabilendo l'ordine e le modalità di votazione.

3. L'Assemblea dei Soci deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'As-

semblea dei Soci non possono contrastare con le esigenze di una corretta verbalizzazione dei lavori.

4. L'Assemblea dei Soci designa, a maggioranza semplice del capitale presente, un segretario, anche non Socio, e sceglie, se lo crede opportuno, due scrutatori, anche non Soci. Ove prescritto dalla Legge e anche in ogni caso in cui il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dal Consiglio di Amministrazione medesimo.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono constatate dal verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori, oppure dal notaio quando ne sia richiesto l'intervento.

Art. 17 - Convocazione e Decisioni dell'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea ordinaria dei Soci viene convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; viene convocata anche ogni volta che particolari esigenze, relative alla struttura e all'attività della Banca, lo richiedano.

2. L'Assemblea ordinaria dei Soci:

a. approva il bilancio;

b. determina il numero degli amministratori, la loro durata in carica e li nomina e revoca, nel rispetto delle norme di Legge, delle disposizioni di Vigilanza e con le modalità previste dal presente Statuto riportate nel Titolo VI - Articoli 20 e 21, e richiamate nel regolamento assembleare;

c. nomina i sindaci e il presidente del Collegio Sindacale, nel rispetto delle norme di Legge, delle disposizioni di Vigilanza e con le modalità previste dal Regolamento Assembleare in vigore, nonché dal presente Statuto - Titolo VII - Articolo 26;

d. nomina il soggetto al quale è demandato il controllo legale-contabile;

e. determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;

f. approva: le politiche di remunerazione e incentivazione in favore dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del Direttore Generale e del restante personale; gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari (es. stock option); i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione. Una volta approvate le politiche di remunerazione, l'Assemblea dei Soci dovrà essere informata, con cadenza almeno annuale, in merito alle effettive modalità di applicazione delle stesse, con particolare riguardo alle componenti variabili;

g. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

h. delibera sugli altri argomenti attribuiti dalla Legge alla sua competenza.

3. L'Assemblea straordinaria dei Soci:

a. approva le modifiche statutarie;

b. procede alla nomina, sostituzione e determinazione dei poteri dei liquidatori;

c. delibera la fusione con altre aziende, la riduzione del capitale, ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua competenza.

Art. 18 - Quorum costitutivi e deliberativi

1. L'Assemblea ordinaria dei Soci è regolarmente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di tanti Soci che rappresentino, in proprio e per delega, almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera validamente a maggioranza assoluta del capitale rappresentato nell'Assemblea.

2. L'Assemblea ordinaria dei Soci è regolarmente costituita, in seconda o ulteriore convocazione, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai Soci partecipanti. Essa delibera validamente a maggioranza assoluta del capitale rappresentato nell'Assemblea.

3. L'Assemblea straordinaria dei Soci è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti Soci che rappresentino, in proprio e per delega, più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato nell'Assemblea dei Soci medesima.

4. L'Assemblea straordinaria dei Soci è regolarmente costituita, in seconda convocazione, con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato nell'Assemblea dei Soci medesima.

5. L'Assemblea straordinaria dei Soci è regolarmente costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato nell'Assemblea dei Soci medesima.

6. Sono comunque fatte salve le altre specifiche maggioranze disposte dalla Legge per particolari deliberazioni.

7. Le votazioni sono effettuate in modo palese, salva diversa indicazione assembleare.

Titolo VI

Consiglio di Amministrazione

Art. 19 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. La gestione della Banca spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale delibera su tutte le operazioni ordinarie e straordinarie necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, che non siano tassativamente riservate dalla Legge alla competenza dell'Assemblea dei Soci e ferma restando la necessità di specifica autorizzazione, nei casi

richiesti dalla Legge o dal presente Statuto.

2. Sono riservate al Consiglio di Amministrazione, in quanto organo con funzioni di supervisione strategica, le funzioni di determinazione degli indirizzi della gestione sociale e degli obiettivi aziendali e la verifica continua della loro attuazione, nonché la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, di governo societario, amministrativo, contabile, di rendicontazione, dei controlli interni della Banca e dell'andamento generale della gestione, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni.

3. Sono altresì riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di Legge:

- a.** le decisioni concernenti le linee e le operazioni strategiche, i piani industriali e finanziari della Banca, le politiche di gestione del rischio e le attività di supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione;
- b.** le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni e la verifica che esso sia coerente con gli indirizzi strategici e la propensione al rischio stabiliti, nonché sia in grado di cogliere l'evoluzione dei rischi aziendali e l'interazione tra gli stessi;
- c.** i criteri per individuare le operazioni di maggior rilievo da sottoporre al vaglio preventivo della funzione di controllo dei rischi;
- d.** la costituzione di eventuali comitati interni al Consiglio di Amministrazione;
- e.** il Risk Appetite Framework e le politiche di gestione del rischio nonché, sentito anche il parere del Collegio Sindacale, la valutazione della completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- f.** la determinazione dell'assetto generale dell'organizzazione della Banca e dei conseguenti regolamenti interni, assicurando un efficace confronto dialettico con i responsabili delle principali Funzioni aziendali e verificando, nel tempo, le scelte e le decisioni da questi assunte;
- g.** la strategia di sviluppo territoriale;
- h.** l'adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative o delle competenti Autorità;
- i.** il trasferimento della Direzione Generale in altro comune del territorio nazionale;
- j.** la nomina e la revoca del Direttore Generale e il relativo trattamento economico;
- k.** la nomina e la revoca motivata del responsabile delle funzioni di controllo sulla gestione dei rischi, di revisione interna, antiriciclaggio e di conformità, previo parere del Collegio Sindacale, nonché i relativi compiti e responsabilità, le modalità di coordinamento e collaborazione, i flussi informativi tra tali funzioni e gli organi aziendali;

l. su proposta del Direttore Generale, la nomina, la revoca, le attribuzioni, il trattamento economico, la promozione e il trasferimento dei vice Direttori Generali, se nominati, e degli altri dirigenti;

m. l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti del vice Direttore Generale e degli altri dirigenti;

n. l'assunzione e la cessione di partecipazioni in aziende e/o rami di azienda comportanti variazioni del gruppo o investimenti o disinvestimenti che superino l'1% (uno per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato dalla Banca, e l'acquisto o la vendita di immobili ad uso funzionale o per il recupero del credito;

o. la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;

p. le politiche di remunerazione e incentivazione da sottoporre all'Assemblea dei Soci, il riesame almeno annuale di tali politiche e la responsabilità sulla loro corretta attuazione, con il compito di assicurare, inoltre, che la politica di remunerazione sia adeguatamente documentata e accessibile all'interno della struttura aziendale;

q. le politiche e i processi di valutazione delle attività aziendali e in particolare degli strumenti finanziari, verificandone la costante adeguatezza e stabilendo altresì i limiti massimi di esposizione della Banca verso strumenti e prodotti finanziari di incerta o difficile valutazione;

r. il processo per lo sviluppo e la convalida dei sistemi interni di misurazione dei rischi non utilizzati a fini regolamentari e la valutazione periodica del loro corretto funzionamento;

s. il processo per l'approvazione di nuovi prodotti e servizi, l'avvio di nuove attività, l'inserimento in nuovi mercati;

t. la politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali;

u. il codice etico cui sono tenuti a uniformarsi i componenti degli organi aziendali e i dipendenti al fine di attenuare i rischi operativi e di reputazione della Banca e favorire la diffusione di una cultura dei controlli interni;

v. ogni altra competenza che il Consiglio di Amministrazione stesso è chiamato a svolgere ai sensi delle disposizioni e della regolamentazione di settore tempo per tempo vigente.

4. Sono inoltre attribuite, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, cod. civ., al consiglio di amministrazione:

- la delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505, 2505 bis cod. civ.;

- l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;

- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;

- il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

5. Ciascun amministratore, ai sensi dell'articolo 2391 del codice civile, è tenuto a dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Banca, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata ed è tenuto ad astenersi dalla deliberazione nel caso in cui versi in una situazione di conflitto d'interessi, per conto proprio o di terzi ai sensi della vigente normativa primaria.

6. La Banca ha previsto l'istituzione del Direttore Generale che partecipa alla funzione di gestione esercitata dal Consiglio di Amministrazione.

7. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega, nonché attribuire particolari incarichi.

8. In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, possono essere inoltre delegati poteri, entro limiti predeterminati, al Direttore Generale, al vice Direttore Generale, ai dirigenti e agli altri dipendenti, singolarmente o riuniti in comitati, nonché ai preposti alle filiali.

9. Delle decisioni assunte dal titolare delle deleghe e comunque del generale andamento della gestione e della sua prevedibile evoluzione dovrà essere data notizia, con periodicità almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione.

10. Il Consiglio di Amministrazione è responsabile che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni della Banca.

Art. 20 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. La Banca è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) membri. Essi devono possedere professionalità e autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna all'organo di appartenenza e da apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo.

2. La composizione degli organi deve riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze esperienze, età, genere, proiezione internazionale. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve presentare un numero di amministratori appartenente al genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa tempo per tempo vigente.

3. Ai membri del Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni previste dal regolamento assembleare della Banca in materia di limiti al cumulo degli incarichi.

4. Il Consiglio di Amministrazione deve essere composto, almeno per un quarto dei suoi membri, da amministratori indi-

pendenti, secondo quanto previsto dal successivo Comma 6.

5. A prescindere dal numero degli amministratori fissato dall'Assemblea dei Soci, almeno la metà dei componenti devono essere "non esecutivi", nel senso che non sono destinatari di deleghe e non svolgono, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa.

6. Per amministratore indipendente s'intende colui che soddisfa i requisiti richiesti dalle previsioni regolamentari di volta in volta applicabili.

7 Il venir meno della sussistenza dei requisiti di Legge e/o di quelli richiesti dalle competenti Autorità costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore. L'amministratore che, senza giustificato motivo, non interviene alle sedute del Consiglio di Amministrazione per 3 (tre) volte consecutive decade dall'ufficio.

8. Gli amministratori, che possono essere anche non Soci, durano in carica 3 (tre) esercizi, salvo diversa minore durata stabilita dall'Assemblea dei Soci e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 21 - Nomina e sostituzione del Consiglio di Amministrazione

1. Spetta all'Assemblea ordinaria dei Soci provvedere alla nomina dei membri dell'organo amministrativo e alla determinazione del loro numero, secondo quanto previsto all'Articolo 20 che precede.

2. Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea dei Soci sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste, corredate dai curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai Soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente alla Banca entro 14 (quattordici) Giorni Lavorativi prima della data fissata per l'Assemblea dei Soci unitamente alla documentazione attestante la qualità di Soci da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla Legge, nonché l'esistenza di requisiti eventualmente prescritti dalla Legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione. Le liste e la suddetta documentazione devono essere rese accessibili ai Soci, mediante deposito presso la sede sociale ovvero pubblicazione sul sito internet della Banca, almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi prima della data fissata per l'Assemblea dei Soci.

3. Ciascuna lista dovrà indicare almeno (i) il 33% (trentatré per cento) - ove tale rapporto non sia un numero inte-

ro, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5; diversamente si approssima all'intero superiore - dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato nella lista stessa, nonché (ii) qualora sia finalizzata alla nomina della maggioranza degli amministratori da eleggere, almeno il 25% (venticinque per cento) - ove tale rapporto non sia un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5; diversamente si approssima all'intero superiore - dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla Legge, menzionando distintamente tali candidati e indicandoli ai primi posti della lista.

4. Ogni Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, risultino titolari di una partecipazione nel capitale sociale della Banca almeno pari al 10% (dieci per cento).

5. Gli amministratori nominati devono comunicare senza indugio al Consiglio di Amministrazione la perdita dei requisiti da ultimo indicati, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

6. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

7. Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi (la "**Lista di Maggioranza**") viene tratto, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere ad eccezione degli amministratori che debbano eventualmente essere tratti da altre liste ai sensi delle successive lettere b) e c) e, dunque, tranne 2 (due);

b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti (sempre che tale numero di voti corrisponda almeno al 10% del capitale sociale della Banca) (la "**Seconda Lista di Minoranza**") viene tratto, secondo l'ordine progressivo di presentazione, 1 (un) amministratore;

c) dalla lista che ha ottenuto il terzo maggior numero di voti (sempre che tale numero di voti corrisponda almeno al 10% del capitale sociale della Banca) (la "**Terza Lista di Minoranza**") viene tratto, secondo l'ordine progressivo di presentazione, 1 (un) amministratore;

resta inteso che (i) in assenza di presentazione della Seconda Lista di Minoranza e/o della Terza Lista di Minoranza e/o (ii) nel caso in cui una e/o entrambe di tali liste non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale della Banca, i rimanenti amministratori da eleggere saranno tratti tra i candidati nella Lista di Maggioranza secondo l'ordine progressivo ivi indicato.

Nel caso in cui la Lista di Maggioranza non presenti un nume-

ro di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero degli amministratori da eleggere, la nomina dei restanti amministratori avverrà mediante deliberazione assembleare.

8. In caso di parità di voti di lista si procede a una nuova votazione da parte dell'Assemblea dei Soci senza applicazione del meccanismo del voto di lista, risultando eletti i candidati che abbiano ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

9. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea dei Soci esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza, secondo gli ordinari quorum di cui all'Articolo 18 che precede, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo.

10. Qualora al termine delle votazioni non fossero rispettati i requisiti di indipendenza ovvero di genere richiesti dalla normativa tempo per tempo vigente, si procederà a escludere il candidato indicato nella Lista di Maggioranza con il numero progressivo più basso che sarebbe stato eletto e che non risponda ai requisiti di indipendenza o di genere. I candidati esclusi saranno sostituiti dai candidati successivi nella medesima Lista di Maggioranza, l'elezione dei quali determini il rispetto delle disposizioni relative ai requisiti di indipendenza e di equilibrio tra generi ovvero, ove non ve ne siano, mediante delibera dell'Assemblea dei Soci.

11. Qualora nel corso dell'esercizio cessino dalla carica, per qualunque motivo, uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile. Gli amministratori così cooptati dal Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla successiva Assemblea dei Soci e quelli nominati dall'Assemblea dei Soci durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci procederanno rispettivamente alla cooptazione e alla nomina di cui sopra in modo da assicurare quanto previsto dal presente Statuto e dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza e di equilibrio tra i generi.

12. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea dei Soci, quelli rimasti in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea dei Soci per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli già in carica all'atto della loro nomina.

13. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea dei Soci, per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione, deve essere convocata di urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di

ordinaria amministrazione.

14. Gli amministratori sono revocabili dall'Assemblea ordinaria dei Soci in qualunque tempo, salvo il diritto del revocato al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Art. 22 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. La prima riunione successiva alla nomina del Consiglio di Amministrazione è convocata dall'amministratore più anziano di età.

2. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice Presidente, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto al Direttore Generale che partecipa all'organo con funzione di gestione; si pone come interlocutore dell'organo con funzione di controllo e con i comitati interni, se istituiti. A tal fine, egli, oltre a possedere le caratteristiche richieste agli amministratori, deve avere le specifiche competenze necessarie per adempiere ai compiti che gli sono attribuiti. Per svolgere efficacemente la propria funzione, il Presidente deve avere un ruolo non esecutivo e non svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali.

4. Il Presidente e il Vice Presidente sono revocabili in qualsiasi tempo dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

5. Il Presidente garantisce l'efficacia del dibattito consiliare e si adopera affinché le deliberazioni alle quali giunge il Consiglio di Amministrazione siano il risultato di un'adequata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti.

A questi fini, il Presidente provvede affinché:

- agli amministratori sia trasmessa con congruo anticipo la documentazione a supporto delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o, almeno, una prima informativa sulle materie che verranno discusse;

- la documentazione a supporto delle deliberazioni, in particolare quella resa ai componenti non esecutivi, sia adeguata in termini quantitativi e qualitativi rispetto alle materie iscritte all'ordine del giorno.

6. Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, fissa l'ordine del giorno, assicurandosi che siano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica e garantendo che ad esse sia dedicato tutto il tempo necessario, coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli amministratori;

- presiede l'Assemblea dei Soci;

- promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario;
- si pone come interlocutore degli organi interni di controllo della Banca;
- ha la rappresentanza legale della Banca.

7. Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, il Presidente o chi lo sostituisce nelle sue funzioni potrà assumere, su proposta del Direttore Generale o di chi lo sostituisce nelle sue funzioni, decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente deve riferire le decisioni assunte al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

8. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni vengono svolte dal Vice Presidente. Nel caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, le suddette funzioni sono assunte dall'amministratore con maggiore anzianità ininterrotta di carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età. Di fronte ai terzi, la firma di chi lo sostituisce fa piena prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

9. Su proposta del Presidente, e per la sua intera durata, il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

10. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente e dal segretario. Le copie certificate conformi dal Presidente o da chi ne fa le veci fanno piena prova.

Art. 23 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove (salvo che si tratti di riunione tenuta unicamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del successivo comma 7), tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, dal Collegio Sindacale o anche da 3 (tre) amministratori, qualora il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia compreso fra 7 (sette) e 9 (nove), ovvero da 4 (quattro) amministratori qualora il numero dei membri sia previsto in numero superiore.

2. Le riunioni devono svolgersi almeno mensilmente.

3. La convocazione del Consiglio di Amministrazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve avvenire almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi prima della riunione e deve essere fatta a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero utilizzando qualunque altro strumento tecnologico comportante certezza di ricezione (ivi compresa l'e-mail).

4. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire a mezzo posta elettronica certificata, lettera raccomandata con avviso di ricevimento o e-mail con

preavviso di almeno 2 (due) Giorni Lavorativi. Le modalità di convocazione non devono rendere intollerabilmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per gli amministratori che per i sindaci.

5. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori presenti, fatta eccezione per i casi di nomina del Presidente e Vice Presidente, e del Direttore Generale per i quali è richiesto il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

6. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione avvengano in modalità di tele e video conferenza, anche in via esclusiva ai sensi del successivo comma

7. In tal caso, deve essere assicurata:

- l'identificazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento

- la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere e trasmettere tutta la documentazione all'uopo necessaria;

- la contestualità dell'esame e delle deliberazioni; la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario ovvero, se il Presidente e il segretario non si trovano nel medesimo luogo, la riunione si considera tenuta nel luogo dove si trova quest'ultimo.

7. Se previsto nell'avviso di convocazione e con le modalità ivi indicate ai fini dell'intervento e della partecipazione, il Consiglio di Amministrazione potrà riunirsi anche unicamente con mezzi di telecomunicazione senza indicazione del luogo di convocazione, ai sensi di Legge e in conformità alla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

8. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, sia intervenuta la maggioranza dei suoi componenti e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione anche senza le particolari formalità richieste in via ordinaria per la convocazione.

9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza si applicano le disposizioni di cui al precedente Articolo 16, Comma 1.

10. Il voto non può essere dato per rappresentanza, né per corrispondenza.

11. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive e propositive.

12. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

13. Il verbale deve:

- indicare la data dell'adunanza;
- riportare, su richiesta dei membri del Consiglio di Amministrazione, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno; le modalità e il risultato delle votazioni;
- consentire l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

Art. 24 - Compensi degli amministratori

1. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.
2. Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 17, Comma 2 lettere e) ed f) del presente Statuto, ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo determinato dall'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'articolo 2389, comma 1, del codice civile, che resterà invariato fino a successiva diversa deliberazione dell'Assemblea dei Soci medesima.
3. La remunerazione degli amministratori investiti della carica di Presidente e che rivestono particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile e nel rispetto delle politiche di remunerazione stabilite dall'Assemblea dei Soci.

Art. 25 - Amministratore Delegato

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti previsti dal presente Statuto e dalla legge, proprie attribuzioni a un Amministratore Delegato.
2. L'Amministratore Delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile nonché il sistema di controllo interno e gestione dei rischi siano adeguati rispetto alla natura e alle dimensioni della Banca e riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ogni 3 (tre) mesi sull'andamento generale della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Banca. Ciascun amministratore può chiedere all'Amministratore Delegato che siano fornite al Consiglio informazioni relative alla gestione della Banca.
3. L'Amministratore Delegato cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e ha il potere di formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in merito alle materie di cui al precedente Articolo 19, Comma 3, lettere (a), (d), (f), (g), (h), (i), (k), (l), (n), (o), (p), (s) e (t). Al fine di preservare una corretta e costruttiva dialettica interna al Consiglio di Amministrazione, ciascun amministratore ha il potere di formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in merito alle stesse materie.

Titolo VII

Collegio Sindacale

Art. 26 - Composizione del Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto da n. 3 (tre) sindaci effettivi, di cui uno assume le funzioni di presidente, e n. 2 (due) sindaci supplenti, eletti dall'Assemblea ordinaria dei

Soci all'uopo convocata. La composizione del Collegio Sindacale assicura l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente.

2. Il Collegio Sindacale, quale organo con funzione di controllo, presenza alle adunanze dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione e vigila:

a) sull'osservanza della Legge, dello Statuto e dei regolamenti;

b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

c) sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Banca e sul suo concreto funzionamento;

d) sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;

e) sull'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Banca;

f) sugli altri atti e fatti precisati dalla Legge; adempiendo a tutte le funzioni che gli sono demandate nel rispetto della relativa disciplina prevista dalla Legge.

3. Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la società di revisione incaricata del controllo contabile, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi. A tal fine, il Collegio Sindacale e la società di revisione si scambiano i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei relativi compiti.

4. I sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. 5. Il Collegio Sindacale può chiedere agli amministratori, al Direttore Generale, ai dirigenti e agli altri dipendenti qualsiasi notizia, anche con riferimento a società Controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Il Collegio Sindacale può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società Controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale. Fermo restando l'obbligo di segnalazione alle competenti Autorità di atti o fatti che possano costituire una irregolarità di gestione o violazione di norme in conformità all'articolo 52 del TUB e alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, previste dalla normativa vigente, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

6. È cura della Banca fornire al Collegio Sindacale tutti

gli strumenti necessari affinché quest'ultimo acquisisca un'idonea conoscenza dei sistemi, anche informativi, adottati dalla Banca, del loro concreto funzionamento e della loro capacità di coprire ogni aspetto dell'operatività aziendale.

7. La nomina dei responsabili delle funzioni di controllo della gestione dei rischi, di revisione interna, antiriciclaggio e di conformità della Banca deve essere preventivamente sottoposta al consenso del Collegio Sindacale.

8. La definizione iniziale e le successive modifiche o integrazioni relative all'organizzazione del sistema dei controlli interni della Banca devono, prima della loro approvazione da parte degli organi competenti, essere sottoposte al consenso del Collegio Sindacale.

9. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci devono possedere i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative per i soggetti che svolgono funzioni di controllo presso banche.

10. Oltre a quanto previsto dal presente Statuto, ai sindaci si applicano le disposizioni normative vigenti e quelle stabilite dal relativo regolamento assembleare della Banca, in materia di limiti al cumulo degli incarichi.

11. In particolare, i sindaci non potranno assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre eventuali società partecipate o del settore bancario, nonché presso società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica, ai sensi delle disposizioni di vigilanza in materia.

12. Il Collegio Sindacale periodicamente verifica la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione.

13. Ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile, in caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, nel rispetto della normativa vigente, ivi compresa quella sulla quota di genere, subentrano quelli supplenti in ordine di età. Ove sia comunque necessario provvedere alla reintegrazione del Collegio Sindacale, viene convocata l'Assemblea dei Soci, la quale delibera con le maggioranze di Legge.

14. Per la revoca dei sindaci si applicano le vigenti disposizioni normative in materia.

15. I sindaci scadono alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio Sindacale è stato ricostituito.

16. I sindaci sono rieleggibili nel limite massimo di 3 (tre) mandati, anche non consecutivi, ognuno dei quali si intende composto di 3 (tre) esercizi.

17. Il Collegio Sindacale deve riunirsi nei termini disposti dall'articolo 2404 comma 1 del codice civile. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sinda-

ci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

18. Il Collegio Sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Collegio Sindacale stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

19. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle modalità di cui all'Articolo 23, comma 6, del presente Statuto; la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo di convocazione del Collegio Sindacale ove è presente il presidente del Collegio Sindacale o, in sua assenza, almeno un sindaco.

Titolo VIII

Controllo Contabile - Revisione Legale dei Conti

Art. 27 - Società di Revisione

1. Il controllo contabile ora revisione legale dei conti sulla Banca viene esercitato da una società di revisione, avente i requisiti previsti dalla normativa vigente.

2. La società incaricata del controllo contabile, anche attraverso adeguate forme di coordinamento con l'organo di controllo:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;

- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se siano conformi alle norme che li disciplinano;

- esprime, con apposita relazione, ai sensi dell'articolo 2409-ter del codice civile, un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

3. La società incaricata del controllo contabile, in conformità a quanto previsto dall'articolo 52, comma 2, del TUB, comunica senza indugio alla Banca d'Italia i fatti o gli atti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possono costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria, ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio della Banca, da parte della società medesima.

4. L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

5. L'Assemblea dei Soci, nel nominare la società di revisione, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, pari a 9 (nove) esercizi sociali.

6. I soci della società di revisione devono possedere, per

tutta la durata del loro mandato, i requisiti di cui all'articolo 2409-quinquies del codice civile. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza della società di revisione, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea dei Soci per la nomina di una nuova società di revisione.

7. La società di revisione cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio sociale in relazione al quale ha avuto incarico.

Titolo IX

Direzione Generale

Art. 28 - Direzione Generale

1. La Direzione Generale è composta dal Direttore Generale e da un vice Direttore Generale, se nominato.

2. Il Direttore Generale è a capo della struttura organizzativa e del personale della Banca, provvede alla gestione degli affari correnti e allo svolgimento delle operazioni e dei servizi della Banca, svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e di controllo della struttura; esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dallo Statuto e dal Consiglio di Amministrazione; avvia tutte le azioni giudiziarie per assicurare recupero dei crediti concessi. Il Direttore Generale deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per i soggetti che svolgono funzioni di direzione presso banche.

3. In particolare, il Direttore Generale, in quanto partecipa alla funzione di gestione:

- partecipa con funzioni consultive e propositive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, e assiste a quelle dell'Assemblea dei Soci;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi collegiali e di quelle assunte in via di urgenza, ai sensi dell'Articolo 22, comma 7 dello Statuto;
- propone, per le deliberazioni da adottarsi dal Consiglio di Amministrazione, secondo le sue competenze, tutti gli affari, opportunamente istruiti, nonché l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni della Banca;
- firma la corrispondenza ordinaria, i documenti, gli atti, i titoli di credito e i contratti e può delegare, anche in via continuativa, la firma a lui spettante ad altri dipendenti della Banca, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione;
- in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, provvede all'organizzazione dei servizi e degli uffici della Banca.

4. Il Direttore Generale può delegare l'attribuzione di specifici poteri e/o il compimento di singoli atti di sua pertinenza al vice Direttore Generale, se nominato, previa o successiva tempestiva informativa al Consiglio di Amministrazione della Banca, oltre che ai dipendenti della stessa, nei ca-

si in cui ciò sia espressamente previsto nei relativi regolamenti interni della Banca.

5. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova della sua assenza o impedimento.

Titolo X

Bilanci, utili e loro destinazione

Art. 29 - Esercizio Sociale e Bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. L'utile netto verrà ripartito come segue:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, fino a quando la stessa non abbia raggiunto il 20% (venti per cento) del capitale sociale;

- il 10% (dieci per cento) alla riserva ordinaria;

- il restante utile netto, come sarà stabilito in apposita delibera dell'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, verrà ripartito nel rispetto prevalentemente dei seguenti criteri:

- i. fra tutte le azioni a titolo di dividendo;

- ii. a incremento di ulteriori riserve.

3. Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di Legge, alla compilazione del bilancio, corredandolo di una relazione sull'andamento della gestione sociale e da una nota integrativa al bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

4. Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione stesso. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal Giorno Lavorativo in cui divengono esigibili si prescrivono a favore della Banca, con imputazione al fondo di riserva.

Titolo XI

Scioglimento e liquidazione, norma di rinvio

Art.30 - Liquidazione

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Banca prevista dalla Legge, l'Assemblea straordinaria dei Soci stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

2. In mancanza di alcuna disposizione si applica l'articolo 2489 del codice civile.

Art.31 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di Legge vigenti in materia.